

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1438)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1961 (N. Stampato n. 2348)

d'iniziativa dei deputati BONOMI, TRUZZI, MONTE, DE MARZI Fernando, ARMANI, ZUGNO, HELFER, PREARO, BUCCIARELLI DUCCI, ZERBINO, CASTELLUCCI, DE LEONARDIS, BOLLA, BABBI Giuseppe, NEGRARI, MARENGHI, PUCCI Ernesto, BOIDI, SCHIAVON e TANTALO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 FEBBRAIO 1961

Norme in materia di riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici nelle zone danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nelle zone già delimitate o che saranno delimitate ai sensi degli articoli 1 o 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i canoni di affitto di fondo rustico in natura o in denaro relativi all'annata agraria 1959-60, sono ridotti di una percentuale determinata dalle Commissioni tecniche provinciali istituite a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, per ciascuna zona agraria sulla base della entità media dei danni prodotti alle aziende agricole da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria predetta.

È considerata annata agraria 1959-60 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1960, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data del provvedimento di delimitazione di cui agli articoli 1 o 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per le zone dove essa abbia luogo successivamente.

Si applicano inoltre le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

Art. 2.

Le indennità per la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridotte, nelle zone di cui al precedente articolo, con gli stessi criteri e modalità ivi indicati.

Si applicano altresì, per le dette concessioni, le disposizioni del 2° e 3° comma del successivo articolo 4.

Art. 3.

Per i fondi rustici ricadenti nelle zone di cui all'articolo 1, è sospesa, fino al 31 dicembre 1961, l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto o rilascio, nonché delle sentenze di condanna per violazione degli obblighi contrattuali concernenti il pagamento del canone di affitto.

Art. 4.

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente legge sono di com-

petenza della Sezione specializzata di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilità di pagare il canone dovuto, ancorchè ridotto, può disporre il differimento del pagamento del canone stesso, in non più di 6 rate semestrali quando l'ammontare del canone, dopo la riduzione, non superi le lire 300 mila annue.

L'affittuario può ripetere dal locatore, entro un anno dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone eventualmente corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo 1.

Art. 5.

Sono nulli di pieno diritto gli accordi che siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.